

IVA

Enoturismo e separazione delle attività ai fini IVA

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Con l'[articolo 1, comma 502, Legge n. 205/2017](#) (Legge di bilancio 2018) il Legislatore ha **introdotto** una **nuova** fattispecie di **attività connessa** per il **mondo agricolo**, quella del c.d. **enoturismo**; attività che, alla luce dei dati emersi, sta riscontrando **indubbio successo**, nonostante il momento di **difficoltà che sta incontrando il settore**.

L'enoturismo **consiste**, come previsto dal [comma 502](#) richiamato, in *“tutte le attività di **conoscenza del vino** espletate nel luogo di produzione, le **visite nei luoghi** di coltura, di **produzione** o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la **degustazione** e la commercializzazione delle **produzioni** vinicole **aziendali**, anche in **abbinamento ad alimenti**, le **iniziative** a carattere **didattico** e **ricreativo** nell'ambito delle cantine.”*.

Nel momento in cui un imprenditore vitivinicolo intende **iniziare l'attività enoturistica** deve **verificare** sia quanto richiesto dal **D.M. 12 marzo 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, sia dalla eventuale **legge regionale** emanata; infatti, bisogna avere a mente che, sulla falsariga di quanto previsto per l'**attività agrituristica**, in cui vige una norma nazionale (Legge n. 96/2006) ed è demandata alle singole Regioni e Province autonome l'effettiva regolamentazione, anche per l'**enoturismo si è definito questo sistema normativo**.

A questo si aggiunge la **possibilità**, prevista dall'[articolo 2, comma 3, D.M. 12 marzo 2019](#), da parte delle **Regioni** e delle **Province** autonome di **Trento** e **Bolzano**, di **promuovere** autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la **formazione teorico-pratica** per le aziende e per gli addetti, anche al fine di **garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi** di cui al presente decreto e di promuovere il **miglioramento della qualità dei servizi offerti**.

Nel momento in cui l'attività viene esercitata da parte di un imprenditore agricolo, la stessa si considera, come detto, **attività connessa**, ai sensi dell'[articolo 2135, comma 3, c.c.](#) e, da un punto di vista **fiscale** si rendono applicabili, ove possibile, le regole stabilite per l'attività **agrituristica** dall'[articolo 5, L. 413/1991](#).

L'[articolo 5, al comma 1](#), prevede, ai fini delle imposte **dirette**, la **determinazione** del reddito imponibile in misura **forfettizzata** tramite **l'applicazione di un coefficiente di redditività** in misura pari al **25%** dell'ammontare dei ricavi conseguiti con **l'esercizio dell'attività enoturistica**, al netto dell'IVA.

Sono **esclusi** da tale regime, i **soggetti** di cui all'[articolo 87, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR](#), nonostante, per effetto della Riforma fiscale, di cui alla L. 111/2023, anche a tali soggetti è data la possibilità di applicare il regime forfettizzato previsto per le prestazioni di servizi dall'[articolo 56-bis, comma 3, TUIR](#).

Ai fini di una corretta **parificazione di trattamento** si ritiene necessario un intervento del Legislatore in tal senso.

Discorso diverso per quanto riguarda le regole **IVA** applicabili all'attività enoturistica che prevedono, **senza distinzione** di soggetti, la **determinazione** dell'imposta dovuta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al **50%** del suo ammontare, a titolo di **detrazione forfetaria** dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Questi **rappresentano** i **regimi naturali** applicabili da un imprenditore agricolo, **salvo facoltà** concessa dal successivo comma 3, di **optare** per l'applicazione delle **regole ordinarie** (determinazione del reddito in via analitica e dell'IVA seguendo le regole dell'[articolo 19, D.P.R. n. 633/1972](#)). L'opzione, che è **vincolante** per un **triennio**, deve essere **applicata congiuntamente** sia per le **imposte dirette** che per l'IVA.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo **non eserciti** tale **opzione** si verrà a determinare una "**discrasia**" tra le **regole IVA** applicate all'attività principale (regime speciale ex [articolo 34, D.P.R. 633/1972](#) che rappresenta il regime naturale o regime ordinario) e **quella enoturistica con obbligo**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 36, D.P.R. 633/1972, di procedere alla **separazione delle attività**.

L'azienda vitivinicola che esercita anche attività enoturistica, infatti, **non** potrà mai qualificarsi quale **impresa mista** ex [articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), poiché, per effetto dei requisiti *standard* previsti dal D.M. 12 marzo 2019, **non si potrà mai essere in presenza di un'attività occasionale**.

La **separazione** delle attività comporterà, altresì, l'**obbligo** di procedere al **passaggio interno** tra **attività principale e attività enoturistica** dei prodotti utilizzati.

Tale situazione non si manifesta nel caso in cui **l'imprenditore decida di optare per entrambe le attività per le regole IVA ordinarie**.